

Stati firmatari hanno proceduto ad una parte degli atti necessari all'esercizio del diritto di essere parti» e in attesa della ratifica «lo status provvisorio posto in essere con la firma conferisce ai firmatari il diritto di formulare a titolo cautelare obiezioni aventi esse stesse un carattere provvisorio» le quali «cadrebbero se alla firma non seguisse la ratifica o qualora diventassero definitive con la ratifica». Fino al momento della ratifica, «l'obiezione sollevata da uno Stato firmatario non potrebbe dunque produrre un effetto giuridico immediato per quanto riguarda lo Stato che ha apposto la riserva» ma «essa avrebbe semplicemente la conseguenza di fissare e proclamare l'atteggiamento eventuale dello Stato firmatario allorché diventasse parte della Convenzione». In tal modo si salvaguarderebbe, secondo la Corte, «l'interesse giuridico perseguito dallo Stato firmatario» e lo Stato che ha apposto la riserva «sarebbe stato avvisato che, non appena le esigenze di ordine costituzionale o di altro tipo che abbiano potuto motivare il ritardo della ratifica siano state soddisfatte, esso si troverebbe in presenza di un'obiezione valida che deve produrre il suo pieno effetto giuridico e dovrebbe di conseguenza esaminare, non appena enunciata l'obiezione, il mantenimento o il ritiro della riserva». In tali circostanze, ha così concluso la Corte, «il fatto che la ratifica interverga entro un periodo di tempo più o meno lungo» dal momento che «la situazione che ne risulterebbe sarebbe sempre quella di una ratifica accompagnata da un'obiezione alla riserva». Al contrario, «se la ratifica non intervenisse, l'avvertimento sarebbe semplicemente stato effettuato invano» (pp. 26-29).

*RESERVE - Art. 27. 80 COST. -*  
 84. Considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite del 28 luglio 1981 nel caso *Duilio Fanali c. Italia*.

Un generale italiano in pensione, Duilio Fanali, condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione e ad un'ammonda per corruzione e altri reati connessi all'abuso del suo ufficio, aveva presentato un ricorso al Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel luglio 1980 accusando l'Italia di aver violato il diritto all'appello delle sentenze penali di condanna sancito dall'art. 14, par. 5, del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966. Il processo penale si era svolto dinanzi alla Corte costituzionale italiana, contro le cui sentenze non è previsto appello ai sensi della l. 25 giugno 1962 n. 20, in quanto vi erano implicati, oltre al ricorrente (che era ivi comparso quale imputato «latitico»), anche membri del governo in relazione all'acquisto da parte del Governo italiano di aerei militari di tipo Hercules C130 dalla società statunitense Lockheed. Lo Stato italiano aveva peraltro apposto una riserva all'art. 14, par. 5, del Patto rispetto ai processi penali svolti dinanzi alla Corte costituzionale italiana contro il Presidente della Repubblica o singoli Ministri o altre persone imputate dello stesso reato, riserva che non era stata formulata dal Parlamento italiano al momento di autorizzare la ratifica del Patto ma era stata nondimeno apposta dal Governo di propria iniziativa al momento del deposito della ratifica. La riserva italiana era così formulata: «Il paragrafo 5 dell'art. 14 non costituisce ostacolo all'applicazione delle vigenti disposizioni che, in conformità alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte costituzionale nelle cause promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri». Secondo il ricorrente tale riserva doveva considerarsi invadida sul piano internazionale essendo stata apposta in violazione delle norme costituzio-

nali italiane sulla ripartizione di competenze tra Parlamento e Governo in materia di politica estera, proprio in ragione del fatto che era stata apposta dal Governo senza il consenso del Parlamento<sup>2</sup>.

Nelle sue Considerazioni del 28 luglio 1981, il Comitato dei diritti umani ha affermato che «non vi è alcun dubbio circa la validità internazionale della riserva, nonostante l'asserita irregolarità sul piano interno» precisando che «d'altro canto, la sua applicabilità al presente caso dipende dalla formulazione della riserva nel suo contesto, laddove deve avervi riguardo al suo oggetto e scopo» (§ 11.6). Premettendo che «non rientra nella sua competenza di pronunciarsi sulla costituzionalità del diritto interno», il Comitato ha osservato che «la riserva esclude l'articolo 14, par. 5, solo in parte dagli obblighi assunti dall'Italia». In particolare «una lettura attenta del testo mostra che un'interpretazione restrittiva della riserva sarebbe contraria sia alla sua formulazione che al suo scopo» dal momento che «la riserva si riferisce non solo alle regole rilevanti della Costituzione stessa, ma anche alle disposizioni italiane esistenti... in conformità della Costituzione», estendendo così chiaramente la sua portata alle leggi applicative emanate dal legislatore ordinario». Ad avviso del Comitato dunque «come ha dimostrato il Governo nella sua difesa, costituiva un scopo della riserva anche quello di escludere i procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale istituiti in connessione ad accuse penali contro il Presidente della Repubblica e i Ministri dall'accettazione da parte dell'Italia dell'articolo 14, par. 5» con la conseguenza che «anche quando dei procedimenti vengono avviati nei confronti di un "laico", come lo sono stati nel presente caso, essi devono quindi essere qualificati nei termini della riserva come "procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale in connessione ad accuse mosse contro... Ministri". Il che deriverebbe dalla «correlazione tra i casi: le accuse contro i Ministri sono state la causa e la conditio sine qua non delle altre accuse e dell'istituzione di procedimenti contro tutti gli imputati». In tal senso «tutti i procedimenti sono stati... avviati "in connessione ad accuse" contro Ministri, in quanto erano legati alla stessa questione, che soltanto secondo il diritto italiano, quella Corte era competente ad esaminare». Dichiarando dunque che «sullo sfondo del diritto italiano applicabile questa non è soltanto una possibile lettura, bensì... la lettura corretta della riserva» (§ 11.8), il Comitato ha concluso che «la riserva italiana concernente l'articolo 14, par. 5, del Patto era applicabile nelle circostanze specifiche del caso» (§ 12).

85. Rapporto della Commissione europea sui diritti umani del 5 maggio 1982 nel caso *Temelash c. Svizzera*.

Un cittadino olandese, A. Temelash, era stato arrestato dalle autorità di polizia svizzere per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo che erano stati trovati nella sua macchina 8 grammi di hashish e 63 grammi di eroina. Il 5 giugno 1979 il Tribunale penale di Val-de-Travers aveva prosciolto Temelash condannandolo tuttavia al pagamento di una somma di denaro riguardante le spese di traduzione sostenute dal Tribunale nel corso del procedimento, dal momento che egli non comprendeva la lingua parlata

<sup>2</sup> In [http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/167857J310496605c1256a66004da73d?OpenDocu-ment](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/167857J310496605c1256a66004da73d?OpenDocu-ment).